

Comune di Trecastagni

Provincia di Catania

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 46 del 24/07/2014 e
succ. modifiche ed
integrazioni**

INDICE

	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	
Art. 2 -	<i>Presupposto</i>	
Art. 3 -	<i>Soggetto attivo</i>	
Art. 4 -	<i>Componenti del tributo</i>	
	TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	
Art. 5 -	<i>Oggetto del titolo</i>	
Art. 6 -	<i>Presupposto del tributo</i>	
Art. 7 -	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione</i>	
Art. 8 -	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 9 -	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni</i>	
Art. 10 -	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	
Art. 11 -	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili e/o inabitabili</i>	
Art. 12 -	<i>Aliquote e detrazioni</i>	
Art. 13 -	<i>Detrazione per l’abitazione principale</i>	
Art. 14 -	<i>Fattispecie equiparate all’abitazione principale</i>	
Art. 15 -	<i>Esenzioni</i>	
Art. 16 -	<i>Quota statale del tributo</i>	
Art. 17 -	<i>Versamenti</i>	
Art. 18 -	<i>Dichiarazione</i>	
	TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI	
Art. 19	<i>Presupposto</i>	
Art. 20 -	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>	
Art. 21 -	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 22 -	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	
Art. 23 -	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
Art. 24 -	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	
Art. 25 -	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiali</i>	
Art. 26 -	<i>Determinazione e articolazione della tariffa del tributo</i>	
Art. 27 -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	
Art. 28 -	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>	
Art. 29 -	<i>Piano finanziario</i>	
Art. 30 -	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	
Art. 31 -	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
Art. 32 -	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	
Art. 33 -	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
Art. 34 -	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	

Art. 35 -	<i>Obbligazione tributaria</i>	
Art. 36 -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
Art. 37 -	<i>Zone non servite</i>	
Art. 38 -	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	
Art. 39 -	<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>	
Art. 40 -	<i>Riduzioni tariffarie</i>	
Art. 41 -	<i>Altre riduzioni ed esenzioni</i>	
Art. 42 -	<i>Tributo giornaliero</i>	
Art. 43 -	<i>Tributo provinciale</i>	
Art. 44 -	<i>Riscossione</i>	
	TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI	
Art. 45 -	<i>Presupposto e finalità</i>	
Art. 46 -	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 47 -	<i>Immobili soggetti al tributo</i>	
Art. 48 -	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	
Art. 49 -	<i>Determinazione della base imponibile</i>	
Art. 50 -	<i>Aliquote del tributo</i>	
Art. 51 -	<i>Detrazioni</i>	
Art. 52 -	<i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>	
Art. 53 -	<i>Versamento del tributo</i>	
Art. 54 -	<i>Importi minimi</i>	
	TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI	
Art. 55 -	<i>Dichiarazione</i>	
Art. 56 -	<i>Dichiarazione TARI</i>	
Art. 57 -	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
Art. 58 -	<i>Funzionario responsabile</i>	
Art. 59 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
Art. 60 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
Art. 61 -	<i>Accertamento con adesione</i>	
Art. 62 -	<i>Riscossione coattiva</i>	
Art. 63 -	<i>Importi minimi</i>	
Art. 64 -	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 65 -	<i>Norma di rinvio</i>	
Art. 66 -	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Trecastagni, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Trecastagni per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5 OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Trecastagni dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Trecastagni. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Trecastagni in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 6 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 7 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione

del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. *Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco dell'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge¹.*

4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

ART. 8 SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

¹ Emendamento prot. n.13435 del 23/07/2014 approvato con delibera del C.C. del 24/07/2014, n.46

- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.
2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, quali i “contratti di multiproprietà” definiti all’articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene.

ART. 9

BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L’imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell’articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell’articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.
5. ***E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.***²

ART. 10

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Sono considerate fabbricabili ai sensi dell’art. 36, comma 2 del Decreto Legge 223/2006, le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dell’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è

² Modificato con delibera del C.C. n.33 del 28/04/2016

considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

4. Al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio tributi, il Comune stabilisce periodicamente e per zone omogenee, con apposita tabella approvata dalla Giunta comunale, i valori venali in comune commercio.

5. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello determinabile in base ai criteri previsti dal comma 1, non si dà luogo ad accertamento nei casi in cui il contribuente abbia dichiarato un valore non inferiore a quello stabilito nella tabella per ciascuna tipologia di area.

6. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore a quello indicato nella tabella non avrà diritto al rimborso relativamente all'imposta in eccedenza versata.

7. La tabella di cui al comma 4 può essere modificata periodicamente con deliberazione della Giunta comunale.

ART. 11

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. . Per l'applicazione della riduzione della metà dell'imposta, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 12

ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201. L'efficacia della

deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

ART. 13

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

ART. 14

FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. *A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato³.*

ART. 15

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. *Nel concetto di "fabbricati*

³ Emendamento prot. n.13436 del 23/07/2014 approvato con delibera del C.C. del 24/07/2014, n.46

costruiti” rientra anche il fabbricato acquistato dall’impresa costruttrice e sul quale la stessa procede a interventi di incisivo recupero, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett, c),d) e f) del D.P.R. 06/06/2001, n° 380⁴.

6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ART. 16 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.

3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 17 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le

⁴ Emendamento prot. n.13438 del 23/07/2014 approvato con delibera del C.C. del 24/07/2014, n.46

prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.

5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 5,00.

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

7. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera i, del D.Lgs. 446/97i versamenti effettuati da un contitolare per conto di un altro si considerano regolarmente eseguiti.

8. *Nel caso di accertamento, attività di esclusiva competenza comunale, riguardante più annualità d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, dovuto da soggetti titolari di pensione sociale, sia superiore a euro 600,00, su richiesta del contribuente, lo stesso può essere rateizzato in quattro rate trimestrali⁵.*

ART. 18 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.

4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

⁵ Emendamento prot. n.13440 del 23/07/2014 approvato con delibera del C.C. del 24/07/2014, n.46

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 19 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 23.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 30 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 20 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale di igiene urbana, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.39 del 25/06/1998.

ART. 21 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 23, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 22 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno

qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 23

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

1) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

2) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

3) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;

4) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

5) superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Relativamente ai locali di cui ai punti 3) e 4) l'esclusione opera per il periodo di obiettiva non utilizzabilità e comunque non oltre l'anno in cui la dichiarazione è presentata, salvo che entro il 31 gennaio dell'anno successivo non sia presentata una nuova dichiarazione attestante il permanere della condizione di non utilizzabilità derivante dalla prosecuzione dell'intervento e contenente l'indicazione dell'ulteriore periodo di esecuzione dell'intervento medesimo, con conseguente esclusione dal tributo per il nuovo periodo indicato e comunque non oltre l'anno in cui la nuova dichiarazione è presentata.

Utenze non domestiche.

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 2 del presente regolamento;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;

- aree impraticabili o intercluse da recinzione;

- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;

- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 24

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile nel rispetto dei principi di cui all'art. 6 della Legge 212/2000.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 25.

ART. 25

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Autolavaggi, carrozzerie, autofficine, elettrauto, gommisti	70%
Tipografie, vetrerie, stamperie, attività industriali con capannoni di vendita, lavanderie a secco, tintorie non industriali, laboratori fotografici ed eliografie	60%
Macellerie e pescherie	50%
Studi medici e dentistici, laboratori odontotecnici	20%

3. Per i distributori di carburante la superficie calcolata è pari ai locali, nonchè all'area di proiezione al suolo della pensilina.
4. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 27 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

ART. 26

DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento
3. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
4. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti K_a , K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
6. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 31. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
7. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 27

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 28

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, determinati dal piano finanziario.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 29

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 30

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al regolamento.

ART. 31

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 32

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
 - c. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro fuori dalla Regione Sicilia per un periodo superiore a 6 mesi.

Tale riconoscimento deve essere richiesto con apposita istanza, corredata dalla documentazione che ne provi i requisiti.

4. Le utenze domestiche, costituite da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della Tariffa, in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione.
5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella

dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 27, che normalmente coincide con il numero dei componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a due componenti. E' fatta salva la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria sulla composizione dei componenti il nucleo familiare.

6. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art.27 dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

ART. 33

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 34

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, *si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.IAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.*

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.)

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

ART. 35

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 45.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 45.

ART. 36

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % delle tariffe commisurate ai giorni di effettivo mancato svolgimento del servizio.

Tale risoluzione verrà corrisposta al contribuente nelle bollette dell'anno successivo all'evento previa verifica dell'avvenuto pagamento dell'intero importo dovuto per l'anno in cui lo stesso si è verificato

ART. 37

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 600⁶ metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

⁶ Emendamento prot. n.13442 del 23/07/2014 approvato con delibera del C.C. del 24/07/2014, n.46

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 40%⁷ se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 600⁸ metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 27 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 38

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato o avvieranno il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15% **della quota variabile della tariffa.**

La riduzione è subordinata:

- Al possesso dell'orto e/o di appezzamento di terreno coltivato non inferiore a mq.50⁹, di pertinenza dell'immobile soggetto alla TARI;
- alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, corredata dalla documentazione attestante il possesso dell'apposito contenitore (acquisto, documentazione fotografica ecc.) che dovrà essere posizionato il più distante possibile dai confini della proprietà con un minimo di 3 metri, al fine di non arrecare novero ai vicini e/o ai passanti. La riduzione di cui al presente comma decorre dal mese successivo alla presentazione dell'apposita istanza ovvero dall'anno successivo qualora l'istanza sia presentata successivamente all'emissione dell'invito di pagamento, dell'anno di competenza. L'istanza dovrà essere rinnovata, a pena di decadenza entro e non oltre il 1° bimestre solare dell'anno di competenza;
- all'impegno del richiedente a praticare l'attività di compostaggio in via continuativa per tutto il corso dell'anno solare, garantendo di non conferire al servizio di raccolta i rifiuti vegetali prodotti e la frazione organica dei rifiuti organici;
- di sottoporsi ai controlli-accertamenti effettuati da personale incaricato dal Comune sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e il suo utilizzo;

In caso di impedimento all'accesso, o in caso di accertamento del mancato o non corretto utilizzo della compostiera, il riconoscimento della riduzione verrà revocato per l'intero anno. Tale revoca verrà applicata d'ufficio in tutti quei casi in cui verrà riscontrata la mancanza dei requisiti sopra previsti.

2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione o a seguito di specifici controlli di organi competenti.

ART.39

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nel caso di avvio al recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, attraverso soggetti diversi dal gestore del servizio comunale, la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, con riferimento alla singola utenza:

- a) nel caso di avvio al recupero di una quantità annua di rifiuti assimilati di almeno 500 kg e fino a 5.000 kg, è ridotta del 5%;
- b) nel caso di avvio al recupero di una quantità annua di rifiuti assimilati compresa tra i 5.000 kg ed i 50.000 kg, è ridotta del 10%;

⁷ Emendamento prot. n.13442 del 23/07/2014 approvato con delibera del C.C. del 24/07/2014, n.46

⁸ Emendamento prot. n.13442 del 23/07/2014 approvato con delibera del C.C. del 24/07/2014, n.46

⁹ Emendamento prot. n.13302 del 22/07/2014 approvato con delibera del C.C. del 24/07/2014, n.46

c) nel caso di avvio al recupero di una quantità annua di rifiuti assimilati superiore ai 50.000 kg, è ridotta del 15%.

2. La riduzione di cui al comma 1 è applicata a consuntivo, con compensazione sul tributo dovuto per l'annualità successiva o, in caso di cessazione dell'utenza nel corso dell'anno, con rimborso delle somme versate corrispondenti all'ammontare della riduzione, a seguito di presentazione da parte del contribuente di apposita dichiarazione, contenente l'indicazione della tipologia dei rifiuti assimilati avviati al recupero e dei relativi codici CER, ed a seguito di dimostrazione dell'effettivo avvenuto avvio al recupero attraverso la produzione, in allegato alla dichiarazione, della seguente documentazione:

a) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di recupero;

b) copia del registro di carico e scarico;

c) copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero.

3. La dichiarazione e la documentazione di cui al comma 2 devono essere presentate al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale la riduzione deve trovare applicazione; in caso di cessazione dell'utenza la dichiarazione e la documentazione devono essere presentate entro 90 giorni dalla cessazione medesima.

4. Nel caso di mancata presentazione entro il termine di cui al comma 3 della dichiarazione e della documentazione specificata nel medesimo comma o in caso di presentazione solo di parte della documentazione richiesta o qualora la documentazione presentata non risulti idonea a dimostrare l'avvenuto avvio al recupero dei rifiuti assimilati, la riduzione non può trovare in alcun modo applicazione.

5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di in capienza.

ART. 40

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a. abitazioni con unico occupante residente ultrasettantenne: riduzione del 20%;

b. unica abitazione posseduta nel territorio comunale tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 5%;

c. altre utenze domestiche, diverse dall'abitazione di residenza o da quella di cui alla lettera b) del presente articolo, possedute nel territorio comunale, tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 30%;

d. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente; riduzione del 10%;

e. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 20%;

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

3. In applicazione di quanto disposto dall'art.9bis commi 2 del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni dalla legge 80/2014 – è ridotta di 2/3 la TARI dovuta per l'abitazione principale e consistente nell'una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

4. La riduzione di cui al comma 2 è applicata d'ufficio subordinatamente e coerentemente al riconoscimento ai fini IMU del ricorrere dei requisiti per essere considerata "abitazione principale" ai sensi dell'art.9bis comma 1 D.L.47/14, convertito con modificazioni dalla legge 80/2014.¹⁰

ART. 41

ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale (esenzioni) o parziale (agevolazioni) della tariffa nei seguenti casi:

a) utenza domestiche attive, costituite da persone assistite economicamente dal Comune ed individuate (anche per categorie) con apposito atto comunale da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale (quali, a titolo d'esempio, i nullatenenti e coloro che si trovano in condizioni di accertato disagio economico, le categorie di utenze da agevolare sulla base del sistema ISEE e i titolari esclusivamente di pensione sociale o di minimo erogato dall'INPS, persone o nuclei assistiti dal SIMAP, *vedi la presenza di diversamenti abilis*);

b) utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali (quali, a titolo d'esempio, i nuclei composti esclusivamente da ultrasessantacinquenni " *o nuclei familiari composti da almeno cinque componenti*")¹¹.

2. La concessione delle esenzioni e delle agevolazioni, a seguito di istruttoria dall'ufficio servizi sociali che accerta i requisiti, sarà stabilita dall'Amministrazione comunale con proprio atto da comunicare all'interessato.

3. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta.

4. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART. 42

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 25.

¹⁰ Modificato con delibera del C.C. n.33 del 28/04/2016

¹¹ Emendamento prot. n.13470 approvato con delibera del C.C. del 24/07/2014, n.46

8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 43

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 44

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L.212/2000.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti alla fine del mese di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di luglio. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Per l'anno 2014 il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate scadenti alla fine di agosto, ottobre e dicembre.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 45 PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 57 del presente regolamento.

ART. 46 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 45. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 47

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

ART. 48

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.

2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 49

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

ART. 50

ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 57 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 51

DETRAZIONI

1. Con la delibera di cui all'art. 50 del presente regolamento, il Consiglio Comunale può riconoscere delle detrazioni per l'abitazione principale, stabilendo ammontare e modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione della famiglia anagrafica del soggetto passivo ovvero della rendita, ivi la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

ART. 52

SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune
 - a. Servizio di polizia locale;
 - b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
 - c. Servizio di illuminazione pubblica;
 - d. Servizi di protezione civile;
 - e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
 - f. ecc.
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, quantificando per ciascun servizio le singole voci di costo.
3. Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.
4. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.

Art. 53

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, può inviare ai contribuenti moduli di pagamento precompilati, fermo restando che il mancato invio non esonera il contribuente dal pagamento del tributo entro le scadenze previste al successivo comma 3.
3. Il contribuente effettua il pagamento del tributo annuo in due rate: la prima, in acconto, entro il 16 giugno, la seconda, a saldo, entro il 16 dicembre. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 54

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 5,00.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 55 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 18 del presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

ART. 56 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 55. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata *a/r* o *a mezzo fax*, allegando fotocopia del documento d'identità, o *PEC*. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax e PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
 - b. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - e. Numero degli occupanti i locali;
 - f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;

b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;

f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.

g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 56/bis

1. Per la partecipazione della comunità locale in attività per la tutela e valorizzazione del territorio in l'applicazione dell'art.24 del D.L. 133/2014 convertito in legge 164/2014, possono essere concesse, anche cumulativamente, riduzioni della IUC (IMU, TASI e TARI) fino al 50% dell'importo dovuto e comunque nel limite della disponibilità dell'apposito fondo del bilancio comunale.¹²

ART. 57

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

¹² Modificato con delibera del C.C. n.33 del 28/04/2016 a seguito adozione del regolamento sul baratto amministrativo approvato con delibera del C.C. n. 21 del 14/04/2016.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente, da effettuarsi contestualmente all'istanza di rimborso, le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti al Comune dal contribuente a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L.296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 58 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
2. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 59 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 60 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 61 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 62
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 63
IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 10,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 64
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 65
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 66
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2019.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES (*oppure se l'Ente non ha adottato la tares nel 2013 della Tarsu o della Tia*), nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ALLEGATO 1

1) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Utenze non domestiche	
Numero categoria	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

Classificazione analitica¹³

Classe 1 - Associazioni, biblioteche, musei, scuole

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
Associazioni o istituzioni politiche
Associazioni o istituzioni culturali
Associazioni o istituzioni sindacali
Associazioni o istituzioni previdenziali
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
Associazioni o istituzioni benefiche
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
Associazioni o istituzioni religiose
Associazioni per la promozione e la difesa dell'ambiente e dei diritti degli animali
Oratori parrocchiali e luoghi destinati ad ospitare attività analoghe
Scuole di ballo
Sale da gioco
Sale da ballo e divertimento
Musei e gallerie private
Scuole parificate di ogni ordine e grado
Scuole private di ogni ordine e grado
Scuole del preobbligo private
Asili nido
Centri di assistenza alle persone diversamente abili
Aree scoperte in uso
Locali dove si svolgono attività educative gestite da soggetti privati.
Centri di istruzione e formazione lavoro

Classe 2 - Cinematografi e teatri

Cinema
Teatri
Teatri parrocchiali
Aree scoperte cinema teatri musei ecc.
Locali destinati a congressi convegni

Classe 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Autorimesse in genere anche se a servizio di attività economiche che si svolgono in altre sedi
Autorimesse e locali ad esse collegate (spogliatoi, uffici, magazzini) a servizio di attività che svolgono trasporto di merci e persone
Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
Stazioni ferroviarie della "metropolitana"
Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio
Magazzino deposito in genere senza vendita
Magazzino deposito di corrieri/spedizionieri e locali ad essi collegati (uffici, spogliatoi)
Magazzini deposito di stoccaggio materiali edili senza vendita e uffici collegati
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività di spurgo e locali collegati (spogliatoi, uffici)

¹³ Inserita con delibera del C.C. n.33 del 28/04/2016

Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento delle attività di trivellazione/ perforazione e locali collegati (spogliatoi, uffici)

Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività di disinfestazione, manutenzione idranti, estintori, e porte tagliafuoco e locali collegati (spogliatoi, uffici)

Magazzini adibiti allo stoccaggio dei pavimenti in legno (parquet) o in materiali diversi dal legno

Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività distribuzione automatica di alimenti e bevande

Magazzini e locali ad essi collegati adibiti allo stoccaggio per la successiva distribuzione nei centri vendita esterni di generi misti (alimentari e non)

Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività di pulizia e disinfestazione

Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività autotrasportatore

Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività di manutenzione del verde

Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività di manutenzione di impianti di cogenerazione e locali collegati (spogliatoi, uffici)

Classe 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Campi da calcio e locali ad essi collegati

Campi da tennis

Piscine

Bocciodromi e simili

Palestre ginnico sportive

Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva

Distributori carburanti

Aree scoperte distributori carburante

Campeggi

Classe 5- Stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari

Classe 6 - Esposizioni, autosaloni

Saloni o locali finalizzati all'esposizione di autovetture anche se l'attività di vendita si svolge in altra sede

Saloni esposizione in genere

Esposizione di monumenti funebri e locali ad essa collegati

Gallerie d'asta

Classe 7 - Alberghi con ristorante

Alberghi con annesso ristorante

Classe 8 - Alberghi senza ristorante

Ostelli per la gioventù

Foresterie

Alberghi diurni e simili

Alberghi

Locande

Pensioni

Affittacamere e alloggi

Residences

Case albergo

Bed and Breakfast limitatamente alla parte di abitazione destinata a tale attività, ferma restando - per la restante superficie tassabile dell'abitazione - l'applicazione della tariffa/mq riservata alle utenze domestiche.

Aree scoperte in uso

Classe 9 - Case di cura e riposo

Soggiorni anziani

Case di cura e riposo

Case per ferie

Colonie

Caserme e carceri

Collegi ed istituti privati di educazione

Collettività e convivenze in genere

Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

Classe 10 - Ospedali

Ospedali

Classe 11 - Uffici, agenzie, studi professionali

Enti pubblici

Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli

Studi legali

Studi tecnici

Studi commercialisti/ragioneria

Studi medici/sanitari/veterinari

Studi privati

Studi di registrazione sonora

Studi di ingegneria

Uffici collegati ad attività economiche presenti nello stesso compendio con superficie superiore a 500 mq

Uffici e locali diversi collegati ad attività di gestione delle reti telefoniche

Uffici e locali diversi collegati ad attività di rappresentanza nel settore della carta, cartone e cancelleria

Uffici generici

Studio fotografico, attività di videoediting

Autoscuole

Laboratori di analisi generici

Laboratori di analisi, controlli e studi biologici, microbiologici e chimici per il settore farmaceutico, dei dispositivi medici e dei biocidi.

Laboratori odontotecnici

Agenzie di informazioni commerciali, recupero crediti

Agenzie di viaggio, tour operator, servizi di prenotazione e attività connesse

Attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco

Internet point

Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi

Emittenti radio tv pubbliche e private

Pompe funebri

Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

Laboratori di sviluppo e ricerca di nuovi apparati di telecomunicazione (ponti radio e software ad essi collegati)

Laboratori di sviluppo e ricerca di tecnologie per aeromobili e veicoli spaziali

Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

Servizi di supporto alle imprese

Attività dei call-center e dei customer-service
Attività commissionaria per la vendita di combustibili e prodotti chimici per l'industria
Attività commissionaria per la vendita all'ingrosso e per corrispondenza di prodotti chimici e tecnici, nastri adesivi
Attività commissionaria per la vendita all'ingrosso di essenze, aromi e composizioni aromatiche per l'industria della profumeria e della cosmetica
Attività commissionaria per la vendita all'ingrosso di macchine per le cave e l'edilizia
Attività commissionaria per la vendita all'ingrosso di carta, cartone, buste
Organizzazioni di convegni e fiere
Attività di noleggio di autoveicoli, beni per uso personale e per la casa, di attrezzature e beni materiali.
Servizi di vigilanza privata
Attività di mediazione immobiliare
Attività di consulenza e di orientamento scolastico
Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
Attività di pulizia e disinfestazione (pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici, pulizie all'interno di immobili ed altre strutture, pulizie specializzate all'interno e all'esterno degli edifici).

Classe 12 - Banche ed istituti di credito

Istituti bancari di credito
Istituti assicurativi pubblici
Istituti assicurativi privati
Istituti finanziari pubblici
Istituti finanziari privati
Attività dei servizi finanziari
Attività delle assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione
Attività delle società di partecipazione (holding)
Attività economiche (finanziarie, assicurative ecc.) di posteitaliane

Classe 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Librerie
Magazzini per il commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di libri, riviste e giornali
Cartolerie
Abbigliamento
Pelletterie
Pelliccerie
Elettrodomestici
Profumerie
Materiale elettrico
Materiale plastico
Materiale informatico
Semilavorati plastici (lastre, barre, profili e fili di saldatura), tubi e raccordi per tubi, pezzi finiti.
Telefoni
Personal computer, stampanti, fotocopiatrici
Lavanderie
Ferramenta
Erboristerie
Apparecchi radio tv
Articoli casalinghi
Giocattoli

Colori e vernici

Carte da parati, stucchi e cornici

Articoli sportivi compresi quelli per la pesca

Calzature

Sementi e prodotti agricoli e da giardino

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di sensori, fotocellule e prodotti dedicati all'automazione industriale e di processo anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di materiale termoidraulico e di arredo bagno (sanitari, rubinetteria, pavimenti, rivestimenti di qualsiasi materiale, vasche box doccia ecc.) anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini e locali collegati destinati all'esposizione per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di mobili di qualsiasi materiale anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini e locali collegati destinati all'esposizione per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di articoli semilavorati in legno, sughero e vimini anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa.

Magazzini e locali collegati per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio o per corrispondenza di combustibili per riscaldamento anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini e locali collegati destinati all'esposizione per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di serramenti di qualsiasi materiale anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di materiale elettrico, elettronico, meccanico, informatico (prodotti elettrici, elettronici, meccanici, elettromeccanici, informatici, trasmissione dati, (cavi, switch, tester, armadi e racks), sicurezza, editoria tecnica ecc.) anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di rottami e sottoprodotti metallici di lavorazioni industriali anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini e locali ad essi collegati (uffici) per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza (anche via web) di ricambi per modellismo dinamico elettrico anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di accessori per vetrai ed arredatori di negozi anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Materiale idraulico

Materiale riscaldamento (compresa installazione di impianti di condizionamento, raffrescamento, riscaldamento)

Prodotti di profumeria e cosmesi

Chincaglierie

Prodotti per animali

Mobili e macchine per uffici

Ricambi, accessori prodotti petroliferi per auto e natanti, prodotti "auto motive".

Magazzini per l'esercizio del commercio di sistemi antintrusione e di casseforti

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di accessori per auto anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di armi giocattolo, attrezzature e dispositivi di protezione per praticare soft-air se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di carta, cartone, articoli di cartoleria anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini e locali collegati per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per

corrispondenza di ferramenta e utensileria per l'edilizia, ferramenta tecnica per mobili anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa.

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di semilavorati plastici (lastre, barre, profili e fili di saldatura), tubi e raccordi per tubi, pezzi finiti. anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Vendita all'ingrosso con attività previste nella classe e similari

Esercizi commerciali in genere con attività previste nella classe con o senza vendita minuto/ingrosso

Aree scoperte in uso

Classe 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Esercizi commerciali non alimentari tra cui:

Edicole giornali

Tabaccherie

Ricevitorie lotto totip totocalcio

Farmacie

Copisterie

Mini market / bazar non alimentari

Aree comuni condominiali di centri commerciali

Locali di vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Gioiellerie e Orologerie

Pietre e metalli preziosi

Antiquariato

Negozi di filatelia e numismatica

Aree scoperte in uso negozi ecc.

Ceramica

Strumenti musicali e spartiti

Bigiotterie

Dischi e videocassette

Tende e tessuti

Tessuti per arredamento e tappeti

Articoli di ottica

Corsetteria, busti ortopedici

Articoli medicali, strumenti di laboratorio

Analizzatori e/o rivelatori di gas

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di medaglie, distintivi, coppe, trofei, targhe.

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di prodotti medicali ed elettromedicali e locali ad essi collegati anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di compressori (a pistone, con inverter ecc.), relativi accessori, macchine per il trattamento dell'aria compressa e locali ad essi collegati anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Strumentazione e componentistica fotonica e optoelettronica (soluzioni laser custom di produzione e marcatura misuratori di potenza ed energia laser)

Dispositivi medici per la diagnostica e la chirurgia.

Articoli di fotografia

Negozi mercerie e filati

Locali deposito materiali edili, legnami ecc. con attività di vendita

Vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 16 - Banchi di mercato beni durevoli

Locali e aree mercati beni non alimentari

Aree scoperte in uso

Banchi di beni non alimentari

Classe 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche, solarium ecc.

Parrucchieri e barbieri

Servizi di cura per gli animali di compagnia

Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni

Classe 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Elettricista

Vetraio

Lavanderia a secco

Falegname, produzione di mobili in legno per arredo domestico

Idraulico (riparazione, installazione manutenzione, impianti idraulici, scaldacqua a gas)

Legatore

Tipografo

Tappezziere

Attività di serigrafia

Attività di preparazione alla stampa, fotoincisione

Riparazione calzature e articoli da viaggio

Realizzazione matrici per la stampa di etichette autodesive di carta o plastica

Restauro mobili in legno

Riparazione attrezzature alberghiere

Attività di verniciatura/laccatura di mobili in legno grezzo

Installazioni impianti elettrici, automazione macchinari, robotica

Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori

Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari

Attività di cromatura e trattamenti di metalli in genere

Laboratorio per la lavorazione di metalli preziosi

Laboratorio di sartoria

Laboratori e botteghe artigiane in genere

Laboratorio per la riparazione di apparecchi radiotelevisivi

Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi

Aree scoperte in uso

Classe 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Officine per la riparazione di autoveicoli e/o motoveicoli

Officine per la riparazione di biciclette e/o ciclomotori

Carrozzerie

Elettrauto

Officine per la rettifica di parti meccaniche

Officine per la tornitura

Officine in genere

Officine per la riparazione pneumatici

Aree scoperte in uso

Classe 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali

Fabbricazione di sistemi di lubrificazione centralizzata e di componenti per macchinari e piattaforme
Fabbricazione di macchine per legatoria e cartotecnica

Classe 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività artigianali di produzione beni specifici
Lavorazione, argentatura e taglio del vetro piano
Lavorazione del marmo per la realizzazione di monumenti funebri
Lavorazione, taglio e sagomatura di ferro per edilizia prefabbricata, residenziale e pubblica
Fabbricazione di mobili non metallici per uffici e negozi
Fabbricazione di detersivi
Fabbricazione di cavi elettrici
Fabbricazione di serbatoi metallici per l'industria alimentare, chimica, dolciaria, cosmetica e farmaceutica
Fabbricazione di guarnizioni in silicone mediante estrusione
Fabbricazione di gadget in plastica
Fabbricazione di prodotti in legno (esclusi i mobili)
Fabbricazione di pompe e compressori
Fabbricazione di infissi metallici, porte blindate, serramenti
Fabbricazione e allestimento di stand fieristici e scenografie
Fabbricazione di strutture metalliche e parti di esse
Fabbricazione di espositori e supporti per vetrine
Fabbricazione di stampi in acciaio per materie plastiche
Fabbricazione di prodotti di carpenteria metallica
Fabbricazione di guarnizioni e minuteria metallica
Fabbricazione di prodotti in vetro soffiato per laboratori
Fabbricazione di indumenti da lavoro
Fabbricazione di etichette in materie plastiche
Fabbricazione delle matrici per stampa offset
Fabbricazione di borse e prodotti in pelle
Fabbricazione di tende da sole e veneziane
Fabbricazione di macchine per la lavorazione della plastica (saldatrici, piegatrici, riscaldatrici)
Fabbricazione di lame e altre parti intercambiabili di macchine utensili
Fabbricazione di prodotti in metacrilato
Fabbricazione di prodotti in materiale plastico packaging primario per l'industria farmaceutica
Assemblaggio di apparecchiature elettromeccaniche conto terzi
Assemblaggio valvole industriali automatizzate con motore (elettrico/pneumatico)
Assemblaggio lampadari
Assemblaggio di apparecchiature elettromedicali
Assemblaggio di apparecchiature elettriche con lampade ultravioletti e infrarossi
Assemblaggio componenti elettronici (sistemi di rilevazione presenze)
Fabbricazione di corpi valvola e assemblaggio di valvole e cilindri per apparecchiature pneumatiche (aria compressa)
Trivellazioni e perforazioni

Classe 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Ristorazione con somministrazione
Attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, piadinerie, Kebab, pizzerie pub, che dispongono di posti a sedere
Trattorie
Self - service
Pizzerie
Tavole calde con o senza bar

Agriturismo
Osterie con cucina
Attività rientranti nel comparto della ristorazione
Aree scoperte in uso

Classe 23 - Mense, birrerie, amburgherie

Mense popolari
Refettori in genere
Mense aziendali
Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione
Birrerie
Osterie senza cucina
Amburgherie

Classe 24 - Bar, caffè, pasticceria

Bar e caffè gestiti da circoli, società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e in quelli della cooperazione
Bar e altri esercizi simili senza cucina
Bar collegati ad attività alberghiera
Caffè
Bar pasticcerie
Gelaterie
Latterie
Produzione di pasticceria fresca inclusa la vendita diretta al pubblico effettuata dai laboratori in una sede diversa da quella della produzione
Produzione di pasticceria fresca senza vendita diretta al pubblico e/o all'ingrosso
Aree scoperte in uso

Classe 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Negozi confetterie e dolci in genere
Negozi generi alimentari
Panifici per la produzione di prodotti di panetteria fresca
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili con o senza vendita diretta al pubblico
Latterie
Macellerie
Salumerie
Pollerie
Prodotti ittici (pesce, ecc.)
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso
Bottiglierie,
Magazzino per la vendita di vino, liquori, bevande alcoliche al dettaglio, all'ingrosso "porta a porta" e per corrispondenza
Locali/magazzini vendita ingrosso generi alimentari anche non compresi nella stessa classe
Aree scoperte in uso ai negozi appartenenti alla classe 25

Classe 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste

Plurilicenze alimentari e/o miste
Mini market non alimentari oppure misti non alimentari ed alimentari (esclusivamente prodotti confezionati) escludendo la vendita di prodotti alimentari "freschi"

Classe 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Negozi di frutta e verdura compresa la vendita di prodotti diversi anche confezionati (alimentari e non alimentari)

Pescherie

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

Attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio, piadine rie, kebab che non dispongono di posti a sedere

Negozi di fiori

Locali vendita serre

Aree scoperte in uso

Classe 28 - Ipermercati di generi misti

Ipermercati di generi misti

Classe 29 - Banchi di mercato generi alimentari

Banchi a posto fisso

Posteggi di generi alimentari

Banchi di generi alimentari

Aree scoperte in uso

Classe 30 - Discoteche, night club

Night clubs

Ritrovi notturni con bar ristoro

Clubs privati con bar ristoro